



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 novembre 2021 n.193

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare, in particolare, gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa, anche in materia di "prevenzione della frode e contraffazione" quando aventi ad oggetto banconote, monete o strumenti di pagamento diversi dal contante;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 22 novembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FRODI E FALSIFICAZIONI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/713

Art. 1 *(Finalità)*

1. In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, il presente decreto delegato è finalizzato al recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI, già recepita nell'ordinamento sammarinese con la Legge 29 luglio 2013 n.102.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto delegato apporta modifiche ed integrazioni al Codice Penale.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) “strumento di pagamento diverso dai contanti” un dispositivo, oggetto o record, immateriale o materiale, o una loro combinazione, che
 - sia protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
 - sia diverso dalla moneta a corso legale;
 - da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permetta al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) “mezzo di scambio digitale” qualsiasi moneta elettronica definita alla lettera J dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e la valuta virtuale;
- c) “valuta virtuale” un asset rientrante tra quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b bis) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, consistente in una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;
- d) “sistema informatico” un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;
- e) “dati informatici” una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema informatico, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema informatico;
- f) “persona giuridica” qualsiasi entità inclusa tra quelle individuate, ad altro fine, dall'articolo 23 quater, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Art.3

(Modifica dell'articolo 204-bis del Codice Penale)

1. L'articolo 204 bis del Codice Penale è così sostituito:

“Art.204-bis

(Uso indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti e misfatti connessi)

1. Chiunque utilizza fraudolentemente strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatti o falsificati, o comunque senza esserne legittimo titolare, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, sono puniti con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado:
 - a) il furto di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale;
 - b) l'appropriazione indebita di strumenti di pagamento diversi dai contanti di tipo materiale o immateriale;
 - c) l'ottenimento e la cessione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo immateriale, qualora tali strumenti costituiscano provento dei reati informatici di cui alla Legge 23 agosto 2016 n.114.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque procuri, per sé o per altri, uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto, ivi inclusi i casi di

ricezione, appropriazione, acquisto o importazione, vendita o esportazione, trasporto o trasferimento, distribuzione o messa a disposizione.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado il possesso, ai fini di cui al precedente comma 1, di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto.”.

Art.4

(Modifica dell'articolo 204-ter del Codice Penale)

1. L'articolo 204 ter del Codice Penale è così sostituito:

*“Art.204-ter
(Frodi informatiche)*

1. È punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella, trasmette o sopprime, dati informatici, o interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico, o li ostacola, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema informatico.

3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro, valuta virtuale o altri valori in danno al titolare.

4. Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”.

Art.5

(Modifiche all'articolo 401-bis del Codice Penale)

*“Art.401-bis
(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)*

1. Chiunque intenzionalmente contraffà o altera uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, è punito con la prigionia di terzo grado.”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 403 del Codice Penale)

1. L'articolo 403 del Codice Penale è così sostituito:

*“Art.403
(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di strumenti o materiali di contraffazione)*

1. È punito con la prigionia di secondo grado chiunque illegittimamente produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede, importa o esporta, trasporta, distribuisce, mette a disposizione ad altri:

- strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all'alterazione;
- ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento diversi dai contanti destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”.

Art.7

(Modifiche all'articolo 403-quater del Codice Penale)

1. L'articolo 403 quater del Codice Penale è così sostituito:

“Art.403-quater

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. Al di fuori del caso di concorso, è punito con la pena della prigionia ivi rispettivamente prevista diminuita di un grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 204-bis, 204-ter, 401, 401-bis, 403, 403-bis e 403-ter.”.

Art.8

(Rafforzamento degli strumenti di indagine)

1. Agli articoli del Codice Penale richiamati dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80 sono aggiunti gli articoli 204-bis, 204-ter e 401-bis.

Art.9

(Informazioni statistiche)

1. Agli articoli del Codice Penale richiamati dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80 sono aggiunti gli articoli 204 bis, 204 ter e 401 bis.

Art.10

(Comunicazione e prevenzione dei misfatti e assistenza alle vittime)

1. All'articolo 8 della Legge 29 luglio 2013 n.102, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Anche ai fini di cui al precedente comma e in relazione alle medesime fattispecie di reato, l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, avvalendosi della collaborazione delle preposte autorità di polizia, predispone le misure necessarie affinché:

- a) le comunicazioni alle altre autorità competenti siano inoltrate senza indebito ritardo;
- b) le persone fisiche e giuridiche siano incoraggiate a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire con tempestività le fattispecie di reato introdotte e richiamate con la presente legge;
- c) alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui alla precedente lettera b) commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:
 - i) dati, informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione;

- ii) un elenco delle istituzioni che si occupano specificatamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime;
- d) siano istituiti strumenti unici di informazione online per facilitare, alle persone fisiche e giuridiche di cui alla precedente lettera c), l'accesso all'assistenza e al sostegno;
- e) alle persone giuridiche vittime dei reati di cui alla precedente lettera b) siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con una autorità competente, informazioni circa:
 - i) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo in tali procedure in quanto vittima;
 - ii) il diritto di ricevere informazioni sul caso;
 - iii) le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale;
 - iv) i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
- f) siano adottate azioni adeguate, anche attraverso Internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frodi.”.

Art.11
(Norme finali)

1. Per effetto del presente decreto delegato sono abrogati gli articoli da 1 a 5, della Legge 29 luglio 2013 n.102.
2. Ai sensi dell'articolo 150-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è integrato ed aggiornato l'Allegato 2-bis della legge medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 novembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini